

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO-ARTISTICI

Art. 1 Istituzione

È istituita presso l'Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, la Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici, in ottemperanza al D.M. 31.I.2006 *Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.*

La Scuola rilascia il Diploma di Specialista in Beni storico-artistici.

Sono organi della Scuola il Direttore, il Vicedirettore, il Consiglio.

Art. 2 Obiettivi formativi

La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

Il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e conoscenze professionali. La formazione prevede

- approfondimento delle discipline storico-artistiche relative alla conoscenza, studio e analisi del patrimonio storico-artistico dal Tardo-Antico al Contemporaneo.
- conoscenze relative alla catalogazione, tutela, valorizzazione, comunicazione e didattica del museo, del patrimonio culturale, delle evidenze urbanistiche e territoriali;
- conoscenze relative alla conservazione dei beni storico-artistici attraverso le metodiche tecniche e sperimentali nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali;
- conoscenze necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
- conoscenze relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali e la loro tutela giuridica.

Gli Specialisti in Beni storico-artistici devono essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

- nei livelli amministrativi e tecnici del Ministero beni e attività culturali;
- nelle strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio storico-artistico;
- in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio storico-artistico;
- in organismi privati, come imprese, studi professionali ecc., operanti nel settore del patrimonio storico-artistico;
- nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio storico-artistico;
- nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione del patrimonio storico-artistico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali

Art. 3 Ammissione al Concorso

1. Alla Scuola si accede previo Concorso di ammissione.
2. Sono ammessi al Concorso coloro che siano in possesso del titolo di Laurea specialistica o magistrale (300 CFU) in Storia dell'arte (classe 95/S) che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU nei Settori scientifico-disciplinari dell'ambito caratterizzante e di 20 CFU in quelli degli ambiti affini della Scuola.
3. Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di un titolo di Laurea quadriennale (Diploma di laurea - vecchio ordinamento) equiparata, ai sensi del Decreto Interministeriale 5.V.2004, alla Laurea specialistica della classe 95/S (Diploma di Laurea in Lettere, Conservazione dei Beni culturali, Storia e Conservazione dei beni culturali, Lingue e Civiltà Orientali), purché abbiano sostenuto esami equipollenti ai CFU minimi richiesti per il titolo di Laurea specialistica o magistrale.

4. Sono infine ammessi al Concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniera e che sia ritenuto equiparabile limitatamente, ai fini dell'iscrizione alla Scuola, a uno di quelli richiesti nel comma precedente (Circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del Ministero Affari Esteri, Prot. n. 658 del 21/3/05).

5. Su valutazione della Scuola secondo criteri predeterminati, è possibile essere ammessi al Concorso con debiti formativi da recuperare, in caso di ammissione alla Scuola, durante il corso di studi.

Art. 4 Concorso d'ammissione

1. Il Concorso di ammissione alla Scuola è per esame e per titoli.

2. L'esame si articola in una prova scritta, una prova orale e una prova di conoscenza di lingue straniere.

Le tipologie e i contenuti dell'esame, compresa l'eventuale diversa procedura per italiani e stranieri, vengono decisi annualmente dalla Scuola.

3. I titoli vengono valutati secondo criteri predeterminati dalla Scuola che tengono in particolare considerazione quelli attinenti agli obiettivi formativi della Scuola, nonché i Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e il Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.

Art. 5 Iscrizione

1. In base sia alle risorse e strutture disponibili, sia all'alta formazione che intende offrire, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di 15 specializzandi per ciascun anno.

2. Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

3. Le tasse e i contributi per l'iscrizione alla Scuola sono fissati dall'Università di Pisa, sede amministrativa della Scuola.

Art. 6 Corso di studio

1. Il corso di studio della Scuola ha durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o trimestri.

2. La frequenza ai Corsi, alle conferenze, ai seminari, ai laboratori è obbligatoria; le modalità della sua verifica e i limiti minimi di frequenza vengono stabiliti, anche in relazione alle diverse tipologie di attività formative, nella Programmazione didattica annuale.

Compatibilmente con l'organizzazione generale della Scuola e dell'Università, le attività della Scuola vengono tendenzialmente concentrate in 1 settimana al mese da gennaio a luglio.

3. Il Corso di studio della Scuola prevede, in ottemperanza del D.M. 31.I.2006, l'acquisizione di 120 CFU complessivi così articolati (vedi **Allegato A**):

70 CFU in esami dei Corsi, di cui:

Ambito 1. Storia dell'arte L-ART/01, 02, 03, 04
30 CFU

Ambiti 2. Museografia e museologia L-ART/04, ICAR/16

3. Conservazione, diagnostica e restauro L-ART/04, ICAR/19, CHIM/12, FIS/07

4. Economia, gestione e comunicazione SECS-P/07, 08, 10, SPS/08

5. Legislazione relativa ai beni culturali IUS/09, 10, 14

40 CFU complessivi, con un minimo di 5 e un massimo di 20 CFU in ciascun

ambito.

30 CFU in Stages e tirocini

20 CFU in Prova finale

In ciascuno degli ambiti 2, 3, 4, 5 è previsto il range tra 5 e 20 CFU affinché gli specializzandi possano, su una base di conoscenze specialistiche comuni e sulla base dell'offerta formativa della Scuola, approfondire ulteriormente aspetti fortemente professionalizzanti.

All'interno dei Settori scientifico-disciplinari previsti, la Scuola attiverà annualmente Corsi in numero sufficiente a offrire nell'arco del biennio il minimo di CFU obbligatori in ciascun ambito e complessivi.

4. I Corsi sono generalmente da 5 CFU, anche articolabili in più moduli. Eventuali diverse valutazioni di CFU vengono decise, caso per caso, dalla Scuola.

Nel corso del biennio lo specializzando è tenuto a superare i 14 esami dei Corsi, di cui almeno 7 esami per il passaggio dal 1° al 2° anno.

Se al termine del 1° o del 2° anno lo specializzando non avrà sostenuto il numero di esami rispettivamente indicato, dovrà iscriversi l'anno successivo in qualità di ripetente. Lo specializzando non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.

5. Gli specializzandi possono trascorrere su autorizzazione della Scuola un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti nell'ambito di accordi con Istituzioni e soggetti scientifici italiane e/o straniere. Il relativo profitto viene valutato nell'esame del Corso pertinente al programma svolto.

6. Ai fini dello svolgimento di tirocini e stage, la Scuola stipula convenzioni con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione.

7. Ai fini dell'obbligo di frequenza e del conseguimento dei CFU complessivi, la Scuola può riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente agli obiettivi formativi della Scuola svolta successivamente al conseguimento della Laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, in Italia e all'estero, in istituzioni, centri di ricerca, ditte e soggetti altamente qualificati.

Art. 7 Prova finale

1. Gli specializzandi che abbiano conseguito i 70 CFU dei Corsi e i 30 CFU degli Stage e tirocini saranno ammessi alla Prova finale (20 CFU).

2. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità di Specialista in Beni storico-artistici. Il giudizio finale terrà conto, oltre che della discussione dell'elaborato, anche delle valutazioni riportate negli esami dei Corsi, nonché delle eventuali valutazioni periodiche e di Stage.

3. L'Università, insieme al Diploma in Beni storico-artistici, rilascia una certificazione dell'intero percorso svolto dallo specialista con indicazione delle attività formative che lo hanno caratterizzato.

Art. 8 Ex Scuola di Specializzazione in Storia dell'arte e delle arti minori

1. Il Diploma rilasciato dalla Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici e quello rilasciato dalla precedente Scuola di specializzazione in Storia dell'arte e delle arti minori sono equipollenti.

2. La Scuola assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio del relativo titolo, secondo il relativo Ordinamento didattico, agli specializzandi iscritti alla precedente Scuola in Storia dell'arte alla data di entrata in vigore del presente Ordinamento didattico.

I medesimi possono altresì optare per l'iscrizione alla presente Scuola in Beni storico-artistici; in tal caso, la Scuola valuterà in termini di CFU le attività formative svolte.

ALLEGATO A.
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO-ARTISTICI
ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI
(in ottemperanza al Decreto Ministeriale 31.I.2006)

ATTIVITA' FORMATIVE	CFU	SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
ESAMI DI CORSI	70	SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
Di cui AMBITI		
1. STORIA DELL'ARTE	30	L-ART/01 Storia dell'arte medievale L-ART/02 Storia dell'arte moderna L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea L-ART/04 Museologia, critica artistica e del restauro
2. MUSEOGRAFIA E MUSEOLOGIA	5/20	L-ART/04 Museologia, critica artistica e del restauro ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento
3. CONSERVAZIONE, DIAGNOSTICA E RESTAURO	5/20	L-ART/04 Museologia, critica artistica e del restauro ICAR/19 Restauro CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali...)
4. ECONOMIA, GESTIONE E COMUNICAZIONE	5/20	SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 Organizzazione aziendale SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
5. LEGISLAZIONE RELATIVA AI BENI CULTURALI	5/20	IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell'Unione Europea
STAGE E TIROCINI	30	
PROVA FINALE	20	
TOTALE	120	

The image contains several handwritten signatures in black ink. There are also two circular official stamps. One stamp is partially visible at the top right, and another is more prominent on the right side, containing the text 'PRESIDENTE' and 'Scuola di Lettere e Filosofia'.



FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
PRESIDENZA

PROVVEDIMENTO D'URGENZA N. 33

IL PRESIDE

VISTO: l'art. 23, comma 1 dello Statuto dell'Università di Pisa e in particolare la lettera b);

VISTO: il bilancio preventivo della Facoltà per l'esercizio finanziario 2008 approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 19/12/2007 con deliberazione n.39;

VISTA: la deliberazione del Consiglio di Facoltà n. 111 dell'8 luglio 2008 in cui si approva il nuovo regolamento della Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici;

CONSIDERATA: la segnalazione pervenuta per vie brevi dagli Uffici Amministrativi in cui si chiede di apportare alcune modifiche rispettivamente all'art. 3 comma 2 e all'art. 6 comma 4 del suddetto regolamento;

VISTO: il parere positivo espresso dalla Commissione Didattica paritetica di Facoltà nella seduta dell'8 settembre 2008, relativo alla modifiche da apportare all'art. 3 comma 2 e all'art. 6 comma 4 del suddetto regolamento;

CONSIDERATA: l'impossibilità di convocare in tempi utili un Consiglio di Facoltà e la necessità e l'urgenza di trasmettere agli Uffici Amministrativi il parere del Consiglio stesso;

DECRETA

come richiesto dagli uffici amministrativi, di apportare le sottostanti modifiche al regolamento della Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici ai seguenti articoli:

- sostituire l' **ART. 3 COMMA 2** con il seguente: *"Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di Laurea specialistica (300 CFU) in Storia dell'Arte (classe 95/S) e laurea magistrale (classe LM-89) (120 CFU) che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU nei Settori scientifico-disciplinari dell'ambito caratterizzante e di 20 CFU in quelli degli ambiti affini alla Scuola."*
- dall' **ART. 6 COMMA 4** depennare la frase: *"Se al termine del 1° o del 2° anno lo specializzando non avrà sostenuto il numero di esami rispettivamente indicato, dovrà iscriversi l'anno successivo in qualità di ripetente. Lo specializzando non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso"*.

Il presente provvedimento d'urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Facoltà.

Pisa, 8 settembre 2008

IL PRESIDE
Prof. Alfonso Maurizio Iacono